

COMUNE DI
Provincia di Mantova



VILLIMPENTA

**DISCIPLINARE PER RICONOSCIMENTO
PRODOTTI De.C.O.
DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE
E GASTRONOMICO**

**DI CUI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER "LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E GASTRONOMICHE
TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)"**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 49 del 29-11-2014

Allegato A) alla Delibera di Giunta Comunale n.28 del 09/05/2015

SOMMARIO

Art. 1 – Denominazione

Art. 2 – Descrizione del prodotto

Art. 3 – Criteri .

Art. 4 – Disciplinare di produzione

Art. 5 – Contrassegno

Art. 6 – Controlli

Art. 1 – Denominazione

L'assegnazione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine) è riservata esclusivamente ai prodotti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare. Il marchio può essere assegnato a prodotti del settore alimentare.

Art. 2 – Descrizione del prodotto

La denominazione De.C.O. indica l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio di Villimpenta. Il legame con il territorio è dimostrato da fattori storici, economico-produttivi e culturali. Tale legame si esplica sulla base dei seguenti criteri principali:

1. materie prime
2. luogo di lavorazione
3. idea
4. originalità.

Art. 3 – Criteri

Per l'assegnazione del marchio i prodotti devono rispondere ad almeno due dei requisiti sopra indicati.

1. **Materie prime** - Il marchio De.C.O. viene dato ai prodotti composti prevalentemente da materie prime provenienti dal territorio comunale, ovvero, il 50% delle materie prime devono obbligatoriamente provenire dal territorio comunale. Criterio valutativo preferenziale è l'utilizzo di materie alimentari di provenienza nazionale.

2. **Luogo di lavorazione** - Il marchio può anche essere concesso a prodotti composti da materie prime provenienti da altro luogo del territorio italiano purché la lavorazione avvenga in una struttura situata nel territorio comunale. Per lavorazione si intende l'attività vera e propria di lavorazione, di manipolazione, di confezionamento, ecc.

3. - **Idea** - Se la creazione di un prodotto avviene nel territorio comunale ma la sua produzione è altrove e comunque sul territorio italiano, allo stesso può essere riconosciuto il marchio De.C.O. purché venga data prova della nascita dell'idea e relativo progetto di promozione del territorio villimpentese.

4. **Originalità** - Il prodotto deve essere di per sé specifico e non ingannevole in modo da non indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto stesso, in particolare in riferimento agli ingredienti utilizzati.

Art. 4 – Disciplinare di produzione

Ogni candidato deve presentare la domanda per il riconoscimento del marchio De.C.O. corredata dalla seguente documentazione:

4.1 – **Relazione tecnica**, da cui si deve evincere, in maniera chiara che il prodotto, per il quale si richiede il riconoscimento, risponde ad almeno due dei criteri/caratteristiche di cui all'art. 3, che lo differenziano dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. Occorre dimostrare inoltre che il prodotto originario della zona possiede delle qualità e caratteristiche proprie dovute “essenzialmente” o “esclusivamente” a tale origine mediante la sua peculiare caratteristica tecnica quale, ad esempio, la forma, l'aroma, il gusto, la composizione, la struttura, tecniche di lavorazione. Per ogni prodotto devono essere evidenziati in modo analitico gli ingredienti utilizzati e le fasi del processo produttivo in modo da garantire la tracciabilità del prodotto stesso.

Art. 5 – Contrassegno

Ottenuto il riconoscimento del marchio De.C.O., il logo deve riportare il numero che l'ufficio competente assegna, a seguito di registrazione su apposito registro, e deve corrispondere al logo approvato con atto di Giunta Comunale n. 28 del 09/05/2015, sotto il quale è indicato che è un prodotto tipico locale ed a quale numero del previsto albo è registrato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo d'indicazioni che facciano riferimento a marchi privati.

Il logo tipo può essere utilizzato anche in bianco e nero.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni d'utilizzo.

Art. 6 – Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla Commissione Comunale di cui all'art. 9 del Regolamento.

In caso di particolari verifiche, anche sul mantenimento del diritto sull'utilizzo del logo e della relativa iscrizione, può avvalersi di personale qualificato del settore specifico ed esprime parere obbligatorio e motivato alla Giunta Comunale, organo deputato all'emissione di eventuale provvedimento di sospensione o revoca del diritto all'utilizzazione del logo De.Co.